

COMUNE DI DESIO

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

Dir. 2001/42/CE

D.Lgs. 152/06

LR 12/2005

DCR VIII/351 13.03.2007

DGR VIII/6420 27.12.2007 e s.m.i.

RAPPORTO PRELIMINARE

Data:
Ottobre 2020

Revisione: 00

Proponente:
Comune di Desio

Estensori:
Stefano Franco
Silvia Ghiringhelli
Elisabetta Vangelista

L'elaborato contiene il Rapporto Preliminare relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della proposta di Variante al Piano di Governo del Territorio.

Estensore:



U.lab S.r.l.

Via Genova Thaon di Revel 21, 20159 Milano

info@u-lab.it | www.u-lab.it

Responsabile tecnico

Stefano Franco *ingegnere*

Elaborato a cura di:

Ing. Stefano Franco

Responsabile di progetto

Arch. Silvia Ghiringhelli

Coordinamento generale

Dott. Pian. Elisabetta Vangelista

Aspetti urbanistici

SOMMARIO

1. RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

1.1 La Direttiva 2001/42/CE e il D.Lgs. 152/06

1.2 La VAS nella Legge Regionale n. 12/2005 della Lombardia

1.2.1 Disciplina regionale di verifica di assoggettabilità a VAS

1.2.2 Procedura semplificata per valutazioni ambientali a varianti al Piano dei Servizi e Piano delle Regole

2. CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE

3. STATO DEL TERRITORIO

3.1 Quadro di riferimento programmatico e pianificatorio

3.2 Scenario ambientale locale

3.3 Valutazione di sintesi circa i potenziali impatti sullo stato attuale del territorio

4 EFFETTI SULLA RETE NATURA 2000

4.1 Verifica delle interferenze con la Rete Natura 2000

5 LA PARTECIPAZIONE PUBBLICA NELLA DEFINIZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI

6 CONCLUSIONI CIRCA L'ESCLUSIONE DALLA VAS

6.1 Riferimenti metodologici

6.2 Considerazioni sugli impatti ambientali

6.1 Giudizio di sostenibilità

1. RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI VAS

1.1. LA DIRETTIVA 2001/42/CE E IL D.LGS. 152/06

Già dagli anni '70 si è riconosciuta a livello internazionale l'esigenza di una valutazione ambientale ai piani e ai programmi quale strumento necessario per il sostegno delle azioni rivolte allo sviluppo sostenibile.

L'approvazione della Direttiva 01/42/CE in materia di "*valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente*" ha intensificato le occasioni di dibattito sulla *Valutazione Ambientale Strategica* (VAS) in sede europea e nazionale, centrando l'attenzione sulla necessità di introdurre un cambiamento radicale di prospettiva nelle modalità di elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale, a partire dal confronto tra tutte le posizioni e gli approcci disciplinari che contribuiscono al processo di pianificazione.

La Direttiva ha introdotto la valutazione ambientale come strumento chiave per assumere la sostenibilità quale obiettivo determinante nella pianificazione e programmazione. In precedenza, la valutazione ambientale è stata uno strumento generale di prevenzione utilizzato principalmente per conseguire la riduzione dell'impatto di determinati progetti sull'ambiente, in applicazione della Direttiva 85/337/CEE sulla *Valutazione di Impatto Ambientale* (VIA) e delle sue successive modificazioni.

La Direttiva comunitaria sulla VAS ha esteso dunque il principio della valutazione ambientale preventiva ai piani e programmi, nella consapevolezza che i cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla realizzazione di nuovi progetti, ma anche dalla messa in atto delle decisioni strategiche di natura programmatica. Differenza essenziale indotta da questo ampliamento consiste nel fatto che la valutazione ambientale dei piani e programmi viene ad intendersi quale processo complesso, da integrare in un altro processo complesso - generalmente di carattere pubblico - chiamato pianificazione o programmazione. Perché tale integrazione possa essere effettiva e sostanziale, la VAS deve intervenire fin dalle prime fasi di formazione del piano o programma (a differenza della VIA che viene applicata ad un progetto ormai configurato) con l'intento che le problematiche ambientali siano considerate sin dalle prime fasi di discussione ed elaborazione dei piani e programmi.

Secondo le indicazioni comunitarie, la VAS va intesa come un processo interattivo da condurre congiuntamente all'elaborazione del piano per individuarne preliminarmente limiti, opportunità, alternative e precisare i criteri e le opzioni possibili di trasformazione.

Direttiva 01/42/CE

Art. 3 - Ambito di applicazione

« 1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi,

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, o

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.

3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.

4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

7. Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate ai sensi del paragrafo 5, comprese le motivazioni della mancata richiesta di una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9, siano messe a disposizione del pubblico. »

A livello nazionale la normativa di settore (D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, come succ. mod.), nel riprendere i contenuti della Direttiva Comunitaria, sancisce:

D.Lgs. 03.04.2006, n. 152

Art. 6 - Oggetto della disciplina

«1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

- a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;*
- b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.*

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 [l'articolo 12 si riferisce alla procedura di verifica di assoggettabilità, n.d.r.].

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

- a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
- b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
- c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
- c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati. »

1.2. LA VAS NELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 DELLA LOMBARDIA

La Valutazione Ambientale Strategica è stata introdotta nel quadro normativo della Regione Lombardia con la LR 11 Marzo 2005 n. 12 "Legge per il Governo del Territorio", la quale all'articolo 4, comma 1, dispone che:

« Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 Giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi. »

Lo stesso Art. 4 della norma regionale ha provveduto ad una prima definizione dell'ambito di applicazione della VAS, stabilendo la seguente determinazione dei piani e programmi da assoggettare a valutazione ambientale (LR 12/2005, Art. 4, comma 2):

«Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d'area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all'articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura di approvazione. »

Gli "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi" approvati dal Consiglio Regionale (Deliberazione n. VIII/351 del 13/03/2007) ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della LR 12/2005 hanno ulteriormente precisato che (punto 4.2)

«È effettuata una valutazione ambientale per tutti i Piani/Programmi:

- a) *elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;*
- b) *per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.»*

Ad ulteriore specificazione della disciplina, con D.G.R. n. VIII/6420 del 27/12/2007 la Regione Lombardia ha definito i modelli metodologici, procedurali ed organizzativi per la valutazione ambientale delle diverse tipologie di atti programmatici; gli stessi modelli sono stati successivamente modificati ed integrati con le D.G.R. n. VIII/10971 del 30/12/2009 e D.G.R. n. IX/961 del 10/11/2010, in adeguamento alle norme nazionali in precedenza richiamate e nel frattempo entrate in vigore.

La più recente D.G.R. n. IX/3836 del 25/07/2012, in attuazione della LR 4/2012, ha inoltre precisato il modello metodologico e procedurale della valutazione ambientale per le varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole.

1.2.1. Disciplina regionale di verifica di assoggettabilità a VAS

I provvedimenti regionali in precedenza richiamati definiscono l'ambito di applicazione della VAS in relazione alle diverse tipologie di piani e programmi e loro varianti.

Nella fattispecie, la disciplina generale per le procedure di verifica di assoggettabilità a VAS è definita nell'*Allegato 1 – Modello Generale* alla D.G.R. IX/961 del 10.11.2010; il provvedimento stabilisce che (punto 2.2 dell'Allegato 1):

La Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie:

- a) *P/P ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori (punto 4.6 – Indirizzi generali);*
- b) *P/P non ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti.*

Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs., se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

Più nello specifico, e ferme restando le disposizioni di carattere generale stabilite dal D.Lgs. 152/2006, l'*Allegato 1a* alla richiamata D.G.R. IX/961 del 10.11.2010 definisce le procedure di Verifica di assoggettabilità a VAS per la formazione e le varianti al Documento di Piano dei PGT, successivamente estese anche al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi (cfr. art. 4, comma 2 bis LR 12/2005 introdotto dalla LR 4/2012 e D.G.R. 9/3836 del 25/07/2012).

Relativamente alle varianti al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi, l'Allegato 1U alla D.G.R. n. 9/3836 del 25/07/2012 sancisce che (cfr. punto 2.1):

Le varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis della LR 12/2005, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), tranne quelle per le quali sussiste la contemporanea presenza dei requisiti seguenti:

- a) non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche*
- b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE*
- c) determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.*

Per queste varianti minori si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS.

Ai sensi delle norme di legge richiamate, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS si configura nelle seguenti fasi principali:

- Pubblicazione di avviso di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità;
- Elaborazione del Rapporto Preliminare volto ad evidenziare i principali effetti ambientali connessi alla proposta di intervento;
- Messa a disposizione presso gli Uffici comunali e sul sito web SIVAS del Rapporto Preliminare per almeno trenta giorni al fine dell'espressione dei pareri di competenza da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente coinvolti;
- Convocazione della Conferenza di Verifica per il confronto con gli Enti al fine della valutazione circa i possibili effetti ambientali correlati alla variante urbanistica;
- Emissione del verbale della Conferenza e decisione finale da parte dell'*autorità competente* per la VAS, d'intesa con l'*autorità procedente*, in merito all'assoggettabilità a VAS della proposta di intervento; la pronuncia viene resa con atto pubblico entro novanta giorni dalla messa a disposizione del Rapporto Preliminare.

1.2.2. Procedura semplificata per valutazioni ambientali a varianti al Piano dei Servizi e Piano delle Regole

Secondo i disposti della D.G.R. 25 luglio 2012, la procedura per la verifica di assoggettabilità alla VAS relativa a varianti al Piano dei Servizi e Piano delle Regole non prevede la convocazione della Conferenza di verifica.

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il rapporto preliminare, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II della Direttiva, si pronuncia, entro quarantacinque giorni dalla messa a disposizione, sulla necessità di sottoporre la variante al procedimento di VAS.

La pronuncia è effettuata con atto formale reso pubblico.

In caso di non assoggettabilità alla VAS, l'autorità procedente, nella fase di elaborazione della Variante, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica.

L'adozione e/o approvazione della variante dà atto del provvedimento di verifica nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

Le altre fasi del procedimento coincidono con la procedura ordinaria.

La *Proposta di Variante*, rientrando nel caso di cui al presente paragrafo, è sottoposta a procedura semplificata di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica.

2. CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE

La *Proposta di Variante* è finalizzata al perfezionamento delle indicazioni normative afferenti al Piano delle Regole e Piano dei Servizi, all'introduzione di adeguamenti per una migliore correlazione con altri strumenti di pianificazione a livello sovraordinato e alla correzione di errori prettamente materiali riscontrati in cartografia.

Il procedimento di revisione di cui sopra prende avvio dalla necessità di revisione di talune difficoltà applicative riscontrate dal Comune di Desio durante le fasi di attuazione dello strumento urbanistico a far data dall'entrata in vigore dell'ultima variante, risalente alla prima metà del 2015.

La *Proposta di Variante* opera principalmente sul Piano delle Regole; sono altresì previste modifiche puntuali al Piano dei Servizi, mirate alla verifica dell'effettiva rispondenza degli atti di Piano con lo stato attuale del territorio, e azioni di rettifica finalizzate a correggere taluni errori materiali riscontrati sulla cartografia di Piano.

Il processo si configura, dunque, quale approfondimento circostanziato di taluni contenuti nel rispetto dell'impianto politico e strategico definito dallo strumento vigente mantenendo sostanzialmente invariate le previsioni insediative.

Gli effetti della *Proposta di Variante* intervengono nell'ambito di azione delle linee guida definite dall'Amministrazione Comunale per addivenire a una migliore attuazione dello strumento urbanistico:

- promuovere l'attuazione delle previsioni in capo al Piano delle Regole privilegiando interventi di riuso e riqualificazione di suolo "consumato";
- revisione e semplificazione dei meccanismi previsti dalla norma relativi al modello perequativo;
- semplificazione del sistema della compensazione urbanistica previsto dal Piano, in particolare con il fine di agevolare le modalità di reperimento delle superfici di interesse pubblico garantendo il perseguimento degli obiettivi di Piano;
- riformulazione di talune disposizioni normative di Piano, con il fine di meglio esplicitarne i contenuti.

Con riferimento alla revisione della disciplina relativa alle compensazioni urbanistiche (in particolare le cosiddette superfici di "compensazione ecologica-ambientale) e al trasferimento di diritti edificatori, la *Proposta di Variante* opera in termini di semplificazione e alleggerimento del procedimento amministrativo, con il principale fine di favorire gli interventi di recupero e di riqualificazione che hanno faticato a prendere avvio a causa dei meccanismi particolarmente complessi previsti dallo strumento urbanistico vigente.

Non sono previste modifiche tali da incidere sul dimensionamento di Piano, né sulla capacità insediativa stimata.

3. STATO DEL TERRITORIO

3.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E PIANIFICATORIO

L'insieme dei piani e programmi che governano l'ambiente-territorio oggetto della *Proposta di Variante* ne costituiscono il quadro pianificatorio e programmatico: l'analisi di tale quadro è finalizzata a stabilire la rilevanza della *Proposta di Variante* e la sua relazione con gli altri piani o programmi considerati, con specifico riferimento alla materia ambientale.

In particolare, la collocazione della variante nel contesto pianificatorio e programmatico vigente deve consentire il raggiungimento di due risultati:

- la costruzione di un quadro d'insieme strutturato contenente gli obiettivi ambientali fissati dalle politiche e dagli altri piani e programmi territoriali o settoriali, le decisioni già assunte e gli effetti ambientali attesi;
- il riconoscimento delle questioni già valutate in strumenti di pianificazione e programmazione di diverso ordine, che nella valutazione ambientale in oggetto dovrebbero essere assunte come risultato al fine di evitare duplicazioni.

Si introducono di seguito, in forma sintetica, gli strumenti di scala vasta assunti come riferimento secondo le finalità sopra espresse:

- Piano Territoriale Regionale (PTR) - approvato con DCR n. 951 del 19.01.2010
- Rete Ecologica Regionale (RER) – approvata con DGR n. 8/10962 del 30.12.2009
- Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) introdotto dalla Direttiva Europea 2007/60/CE e recepito dal D.Lgs 49/2010
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Monza e Brianza - approvato con DCP n.16 del 10.07.2013 e successivi procedimenti di monitoraggio

Ai sensi del “*principio di non duplicazione delle valutazioni ambientali*” (di cui al il D.Lgs. 152/2006) richiamato in premessa, il presente Rapporto Preliminare non riporta le analisi già oggetto della procedura VAS per il PGT vigente di Desio.

3.2 SCENARIO AMBIENTALE LOCALE

La ricostruzione dello scenario ambientale è finalizzata a rappresentare nel loro stato di fatto le diverse componenti ambientali sulle quali potrebbe agire la *Proposta di Variante*, al fine della successiva individuazione dei possibili effetti determinati dall'attuazione delle previsioni e quindi la valutazione circa l'assoggettabilità o meno al procedimento VAS.

Analogamente a quanto effettuato per lo scenario programmatico, considerati i contenuti della *Proposta di Variante* e le finalità della presente indagine, tenuto conto del già citato “*principio di non duplicazione delle valutazioni ambientali*”, per l'analisi complessiva dello scenario ambientale a scala comunale si rinvia agli approfondimenti svolti in sede di Valutazione Ambientale Strategica del PGT di Desio confermando la validità della precedente valutazione ambientale.

3.3 VALUTAZIONE DI SINTESI CIRCA I POTENZIALI IMPATTI SULLO STATO ATTUALE DEL TERRITORIO

Poiché i contenuti della *Proposta di Variante* intervengono esclusivamente sulla disciplina di Piano senza introdurre modifiche tali da generare effetti significativi sul regime dei suoli, né sono introdotte modifiche sostanziali alle politiche e strategie definite dall'ente per il governo del territorio alla scala locale, si ritiene che non sussistano condizioni per generare nuovi impatti sul sistema ambientale interessato.

Coerentemente con gli scopi della Valutazione Ambientale Strategica, con riferimento alla compatibilità ambientale della *Proposta in Variante* rispetto alle modificazioni di carattere urbanistico-territoriale valutate a livello qualitativo, non si rilevano potenziali criticità né in riferimento alle modificazioni di ordine puntuale, né nel progetto complessivo di governo del territorio.

4. EFFETTI SULLA RETE NATURA 2000

Con la Direttiva Habitat 92/42/CEE è stata istituita la rete ecologica europea "Natura 2000", un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali e vegetali di interesse comunitario, la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità sul continente europeo. L'insieme di tutti i siti definisce un sistema relazionato da un punto di vista funzionale, al quale afferiscono le aree ad elevata naturalità identificate dai diversi paesi membri ed i territori ad esse contigui indispensabili per garantirne la connessione ecologica.

La Rete Natura 2000 è costituita da Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Le ZPS sono istituite ai sensi della Direttiva Uccelli 79/409/CEE al fine di tutelare i siti in cui vivono le specie ornitiche di cui all'allegato 1 della Direttiva e per garantire la protezione delle specie migratrici nelle zone umide di importanza internazionale (Convenzione di Ramsar).

I SIC sono istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di mantenere o ripristinare un habitat naturale (allegato 1 della Direttiva) o una specie (allegato 2 della Direttiva) in uno stato di conservazione soddisfacente. Le ZSC sono l'evoluzione dei proposti SIC (pSIC) e ZPS individuati a seguito della redazione dei piani di gestione predisposti e approvati dalle comunità locali attraverso le deliberazioni dei Comuni in cui ricadono le zone.

Per la conservazione dei siti, l'art. 6 della Direttiva 92/42/CEE e l'art. 5 del D.P.R. 357/97 prevedono la procedura di Valutazione di Incidenza, finalizzata a tutelare la Rete Natura 2000 da possibili perturbazioni esterne negative: ad essa sono sottoposti tutti i piani o progetti che possono avere incidenze significative sui siti di Rete Natura 2000. La D.G.R. della Lombardia n. 6420 del 27/12/2007 in materia di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi ha ulteriormente precisato (cfr. Allegato 2 della D.G.R.) l'esigenza di un raccordo tra le procedure di VAS e di Valutazione di Incidenza, definendo le modalità per lo svolgimento di un unico procedimento coordinato.

La stessa Regione Lombardia, con comunicato del 23.02.2012 della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio e della Direzione Generale Territorio e Urbanistica inerente le "Istruzioni per la pianificazione locale della RER (Rete Ecologica Regionale n.d.r.)", ha inoltre precisato che la procedura di Valutazione di Incidenza si affianca alla procedura di VAS in presenza di Siti Natura 2000 ricadenti nel territorio del Comune oggetto della pianificazione o nel territorio di Comuni limitrofi.

4.1 VERIFICA DELLE INTERFERENZE CON LA RETE NATURA 2000

Il territorio comunale di Desio non è direttamente interessato dalla presenza di siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (SIC e ZPS, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE).

Per sua natura, la *Proposta di Variante* non ha effetti sui sistemi di tipo naturalistico e ambientale tutelati a livello comunitario e nazionale.

Si escludono relazioni di tipo diretto o indiretto tra la proposta progettuale in esame e i siti della Rete Natura 2000.

Non si ravvisa, pertanto, occorrenza di raccordo tra la procedura di valutazione ambientale in oggetto e le procedure di Valutazione di Incidenza di cui alle norme di settore vigenti in precedenza richiamate.

5. LA PARTECIPAZIONE PUBBLICA NELLA DEFINIZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI

In concomitanza all'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità della variante urbanistica a VAS, l'Autorità competente provvederà a pubblicare apposito avviso con il quale si individueranno i settori del pubblico interessati all'iter decisionale e le modalità per la loro partecipazione.

Le eventuali risultanze dell'iniziativa potranno essere discusse in occasione dell'eventuale Conferenza di Verifica.

6. CONCLUSIONI CIRCA L'ESCLUSIONE DALLA VAS

6.2 RIFERIMENTI METODOLOGICI

In relazione a quanto richiamato circa i contenuti della *Proposta di Variante*, si evidenzia come la stessa:

- a) non costituisca quadro di riferimento per l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche relativa alla disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale;
- b) non produca effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE e come tale non richieda approfondimenti circa una sua valutazione di incidenza sui siti medesimi.

La proposta in esame non rientra tra le tipologie di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., richiamate al Cap. 2; la fattispecie esula, pertanto, dall'ambito più generale di applicazione della VAS come previsto dalla Direttiva 2001/42/CE.

6.3 CONSIDERAZIONI SUGLI IMPATTI AMBIENTALI

Si sintetizza come segue la relazione tra la *Proposta di Variante* in esame e il campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica definito dalle norme di settore vigenti:

- i contenuti della proposta non ricadono entro il campo di applicazione più generale della Direttiva 2001/42/CE in materia VAS, come stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006, non costituendo il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la

realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto medesimo; la proposta non definisce, infatti, quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e s.m.i. (VIA), né le nuove previsioni urbanistiche sottendono possibili effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE (Rete Natura 2000);

- le valutazioni di carattere ambientale non hanno evidenziato potenziali fattori di perturbazione ambientale tali da indurre attenzioni circa possibili superamenti dei livelli di qualità ambientale, dei valori limite definiti dalle norme di settore o effetti cumulativi con altre fonti di interferenza ambientale.

Dal punto di vista dell'interazione con lo stato attuale del territorio, è possibile segnalare che:

- a) non si modifica l'ambito di influenza del PGT vigente;
- b) le modifiche agli effetti applicativi del PGT non determinano variazioni delle politiche e delle strategie fondative del Documento di Piano vigente;
- c) non si verificano nuove interferenze nei confronti delle componenti del sistema territoriale;
- d) non sussistono effetti rilevanti in termini di aumento dei flussi di traffico;
- e) non viene alterato lo stato delle componenti ambientali già indagate in sede di procedimento VAS del PGT vigente;
- f) non si verificano incidenze negative nei confronti della rete ecologica né delle aree agricole di rilevanza provinciale o delle superfici boscate ai sensi di legge.

In merito alle modifiche puntuali delle norme del Piano delle Regole, essendo prive di significativi effetti sulla capacità insediativa del Piano, si ritiene che le conseguenze attese a seguito dell'attuazione della *Proposta di Variante* non comportino effetti negativi dal punto di vista della sostenibilità.

Si ritiene, altresì, che le modifiche cartografiche apportate finalizzate alla correzione di errori prettamente materiali, non si determinano effetti tangibili sulla capacità insediativa del Piano.

6.4 GIUDIZIO DI SOSTENIBILITÀ

Alla luce di quanto espresso nei capitoli precedenti, considerati i riferimenti normativi richiamati e il quadro di senso d'insieme che essi esprimono, non si ravvisano effetti ambientali tali da incidere sulle scelte a scala urbanistica rispetto alla quale la Valutazione Ambientale Strategica è chiamata a esprimersi.

Si ritiene che la proposta in oggetto non sia da assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica, confermando il giudizio di sostenibilità del PGT vigente.

Eventuali approfondimenti settoriali potranno accompagnare le fasi di attuazione, ove richiesti in sede di Conferenza di Verifica da parte degli Enti e delle Autorità coinvolti, senza tuttavia sottendere l'esigenza di una ulteriore e più ampia fase di Valutazione Ambientale Strategica.